



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, ”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. Daniel Ionut APOPOAEI, cittadino rumeno, diretta ad ottenere il riconoscimento del Certificat De Calificare Profesională di “frizer” rilasciato dal Ministerul Muncii Solidarității Sociale Și Familiei a seguito di programma di qualificazione/riqualificazione/apprendistato organizzato dal F.E.G. – Fondazione Ecologica Green, con sede nella località di Iași, della durata di 360 ore (dal 15.02.2007 al 15.05.2007), per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni”;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 63953 del 07 maggio 2015 ha informato il Sig. Daniel Ionut APOPOAEI che il Certificat De Calificare Profesională di “frizer”



prodotto era di durata notevolmente inferiore rispetto ai corsi analoghi previsti in Italia per la figura professionale di “Acconciatore” e che tale figura in Italia deve essere in grado di svolgere tutti i trattamenti che riguardano sia il servizio maschile che femminile invitandolo nel contempo a produrre, ove in suo possesso, certificato di qualifica professionale per la parte femminile e/o esperienza professionale maturata all'estero sia per la parte femminile che maschile.

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo Economico con nota n. 85897 del 15 giugno 2015 ha reiterato la richiesta di integrazione documentale al Sig. Daniel Ionut APOPOAEI nonché, nel contempo, ha comunicato allo stesso che la mancanza di tale documentazione sarebbe stata ritenuta dalla scrivente Amministrazione motivo ostativo all'accoglimento della domanda di riconoscimento;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non ha prodotto idonea ed adeguata documentazione ai fini del riconoscimento;

DECRETA

Art. 1

1. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, avanzata dal Sig. Daniel Ionut APOPOAEI, cittadino rumeno, nato il 05 gennaio 1985 a Mun. Pașcani Jud. Jasi (Romania), è respinta è respinta in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.

Art. 2



1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 25 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)